



COMUNE DI GHEMME

PROVINCIA DI NOVARA
Via Roma, 21 - C.A.P. 28074 - CODICE FISCALE 00167670033
UFFICIO TECNICO

ORDINANZA N. 9268/11
Ghemme, lì 08 OTTOBRE 2013

IL SINDACO

Visto l'art. 9 del D.P.R. 26 Agosto 1993, n. 412, in forza del quale gli impianti termici destinati alla climatizzazione invernale degli ambienti, devono essere condotti in modo che, durante il loro funzionamento non vengano superati i valori massimi di temperatura fissati dall'articolo 4 dello stesso Decreto e, viene fissato altresì, il periodo temporale di accensione;

Considerato che le attuali condizioni climatiche hanno causato improvvisi abbassamenti di temperatura al di sotto delle medie stagionali, tali da creare problemi negli stabili pubblici, in specie per le scuole ove sono presenti i bambini maggiormente esposti ai malanni stagionali;

Visto l'art. 10 del richiamato D.P.R., che conferisce la facoltà ai Sindaci, a fronte di comprovate esigenze, di derogare ai limiti suddetti;

Preso atto delle segnalazioni ricevute dai cittadini, in particolare da coloro che versano in precarie condizioni di salute, quali anziani;

AUTORIZZA

- **a partire dalla data della presente ordinanza** e fino al 15/10/2013 (data di accensione prevista dalla Legge) l'esercizio degli impianti di riscaldamento, sia negli uffici pubblici che negli edifici privati, per un massimo di sette ore giornaliere, in deroga a quanto disposto dall'art. 9 del sopra citato D.P.R. 26.08.1993 n.412

DISPONE

- che venga data adeguata pubblicità alla presente, tramite il sito internet e attraverso la stampa;
- che l'Ufficio Tecnico Comunale dia disposizioni per quanto riguarda le scuole e gli edifici comunali.

Avverso il presente Atto è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

IL SINDACO
Alfredo Corazzini